

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 26

presentata dai Consiglieri regionali

LAI - DERIU - COCCO - AGUS - GANAU - MORICONI - PIANO - COMANDINI - MELONI -  
ORRÙ - CADDEO - SATTA Gian Franco - STARA - LOI - PISCEDDA - PIU - CORRIAS - ZEDDA  
Massimo

il 26 giugno 2019

Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione di intersessualità

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nonostante il raggiungimento delle unioni civili anche per persone dello stesso sesso e poche norme eterogenee in materia di politiche del lavoro e inserimento professionale a livello nazionale, sono stati esigui gli interventi tesi a combattere l'omo-bi-transfobia a livello regionale. La situazione relativa alla discriminazione nei confronti di membri della comunità LGBTI negli ultimi anni non ha mostrato segni di miglioramento e, anzi, a livello regionale e locale, sia sul piano reale che in quello virtuale, preoccupano episodi di violenza fisica e psicologica. Episodi che, molto spesso, non vengono denunciati per timore di subire ripercussioni in famiglia, nell'ambiente scolastico, dal proprio datore di lavoro.

La presente proposta di legge nasce proprio dalla necessità di attuare e promuovere il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra le persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione di intersessualità, offrendo loro la possibilità di vivere la propria affettività pienamente, senza necessità di rinnegarla o nasconderla.

La tabella di marcia dell'Unione europea, adottata nel febbraio 2014 dal Parlamento europeo (Rapporto Lunacek, 2013/2183(1N1), A7-0009/2014) invita anche le regioni a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, e gli obiettivi in essa indicati includono anche il superamento della discriminazione nei settori del lavoro, dell'istruzione, della sanità e dell'informazione, ambiti nei quali ricadono le competenze legislative regionali.

Nel 2011 (diffusione dei dati: maggio 2012) l'ISTAT ha rilevato che il 61,3 per cento dei cittadini tra i 18 e i 74 anni ritiene che in Italia le persone omosessuali siano molto o abbastanza discri-

minate, mentre l'80,3 per cento ritiene che la stessa discriminazione colpisca le persone transessuali. Le persone omosessuali/bisessuali dichiarano di aver subito discriminazioni a scuola o all'università (24 per cento) e così anche nel lavoro (22,1 per cento) in virtù del loro orientamento sessuale.

Il 40,3 per cento degli omosessuali/bisessuali dichiara di essere stato vittima di discriminazione nel corso della propria vita, contro il 27,9 per cento degli eterosessuali. Si arriva al 53,7 per cento aggiungendo le discriminazioni subite (e dichiaratamente riconducibili all'omosessualità/bisessualità degli intervistati) nella ricerca di una casa (10,2 per cento), nei rapporti con i vicini (14,3 per cento), nell'accesso a servizi sanitari (10,2 per cento) oppure in locali, uffici pubblici o mezzi di trasporto (12,4 per cento).

Probabilmente è anche in virtù di questi dati che il 29,7 per cento degli intervistati si dichiara d'accordo con l'affermazione "la cosa migliore per un omosessuale è non dire agli altri di esserlo". E non è un caso che solo il 20 per cento dei genitori di persone non eterosessuali e non cis-gender sia consapevole che i propri figli e le proprie figlie siano omosessuali, bisessuali o transessuali.

A far ben sperare sono le percentuali relative alla condanna di comportamenti discriminatori: il 73 per cento è in totale disaccordo con il fatto che non si assuma una persona per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere o non si affitti un immobile per lo stesso motivo. Rimangono, tuttavia, grossi limiti se si pensa che il 41,4 per cento degli intervistati ritiene non accettabile che una persona omosessuale sia un insegnante di scuola elementare, il 28,1 per cento che sia un medico e il 24,8 per cento che sia un politico.

In Sardegna è necessario conformarsi ad altre regioni che sono state più virtuose nella lotta alla discriminazione e alla violenza determinate da orientamento sessuale e identità di genere.

Si fa riferimento alla Toscana (legge regionale 15 novembre 2004, n. 63, Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), alla Liguria (legge regionale 10 novembre 2009, n. 52 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)), e in particolar modo alla Puglia (disegno di legge 14 novembre 2017, n. 253) al Piemonte (legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale) e all'Umbria (legge regionale 11 aprile 2017, n. 3, Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere) dalle quali questa proposta di legge ha preso ispirazione nel tentativo di creare un corpus innovativo che potesse essere da modello per altre regioni che intendessero adottare una legge contro l'omo-bi-transfobia che faccia riferimento anche alla realtà, spesso invisibile, delle persone intersessuali.

Il seguente corpus di norme è costituito da 14 articoli:

- a) l'articolo 1 enuncia i principi e le finalità da raggiungere;
- b) l'articolo 2 promuove specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale;
- c) l'articolo 3 prevede la formazione del personale regionale, degli enti locali e sanitari;
- d) l'articolo 4 promuove interventi volti all'adeguamento della modulistica all'istituzione delle unioni civili e alle convivenze di fatto, e tutela l'accesso ai servizi pubblici e privati;
- e) l'articolo 5 prevede che la Regione promuova attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico, nonché per i genitori, in materia di contrasto degli stereotipi di genere e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Prevede, altresì, interventi, a sostegno degli studenti e delle studentesse in ambito scolastico e universitario;
- f) l'articolo 6 prevede la promozione e il sostegno ad eventi socio-culturali di contrasti alla discriminazione e alla violenza determinate da orientamento sessuale, identità di genere e condizione di intersessualità;

- g) l'articolo 7 prevede misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime;
- h) l'articolo 8 istituisce l'Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere delle vittime;
- i) l'articolo 9 istituisce la task force permanente anti violenza;
- j) l'articolo 10 prevede misure in materia di informazione e comunicazione;
- k) l'articolo 11 istituisce il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione;
- l) l'articolo 12 riporta la clausola valutativa sull'attuazione della presente legge;
- m) gli articoli 13 e 14 recano rispettivamente la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove e realizza azioni, politiche e programmi finalizzati a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale, della propria identità di genere o condizione di intersessualità, nonché a prevenire pratiche discriminatorie ed eventuali situazioni di svantaggio derivanti da esse.

2. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge di concerto con le parti sociali e dei soggetti del terzo settore, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le associazioni che si occupano di parità e uguaglianza.

3. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza verso le persone, in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere o condizione di intersessualità, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica e può costituire un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

4. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale, alla propria identità di genere e all'integrità fisica delle persone intersessuali e si opera a garantirlo nell'ambito delle proprie competenze.

5. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi compresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da

una condizione di intersessualità.

6. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione di intersessualità e favorire l'acquisizione di una cultura del rispetto, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie.

## Art. 2

### Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale

1. La Regione, attraverso i servizi per il lavoro e specifiche politiche di sviluppo socio-economico, realizza e garantisce l'accesso a percorsi di inserimento lavorativo, di inclusione sociale e ad opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone che risultano discriminate nell'accesso a percorsi di istruzione e formazione professionale, nella costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese, nella permanenza al lavoro, nella riqualificazione e nella retribuzione, per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità.

2. La Regione, oltre a perseguire l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, agisce sostenendo le famiglie nei loro compiti educativi attraverso la realizzazione di attività di educazione sui diritti umani, provvedendo ad assicurare percorsi di inserimento e di inclusione sociale ai soggetti discriminati per il proprio orientamento sessuale, la propria identità di genere o condizione di intersessualità.

3. La Regione e gli enti locali promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale, identità di genere o condizione di intersessualità nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l'apporto dei comitati unici di ga-

ranza di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).

4. La Regione sensibilizza le imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

5. Le persone transessuali e transgender sono destinatarie di opportune politiche regionali del lavoro, quali soggetti socialmente emarginati o a rischio di emarginazione, appartenenti a categorie svantaggiate di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 39, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

6. La Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità, rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale.

7. Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro del volontariato, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) e nel registro delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali), che operano in materia di contra-

sto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di intersessualità, sono da considerarsi parti interessate ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale di cui al comma 4 in relazione alla presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

8. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti a non mettere in atto pratiche di discriminazione fondate su nazionalità, sesso, colore della pelle, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di intersessualità, ed ogni altra condizione personale o sociale nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni.

### Art. 3

#### Formazione del personale della Regione e degli enti locali e sanitari regionali

1. La Regione, gli enti locali e l'ATS, per quanto di propria competenza, promuovono l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale, identità di genere o condizione intersessuale, ed individuano la redazione di tali modalità nell'ambito dell'attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione, gli enti locali e l'ATS, tengono conto delle finalità di cui all'articolo 1 nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti.

3. La Regione promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di base in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da condizione di inter-sessualità, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

4. La Regione istituisce uno sportello regionale polispecialistico per la salute delle persone con disturbo di identità di genere, finalizzato al supporto medico, giuridico e psicologico che affianchi gli utenti con disforia di genere nel percorso di transizione e/o di riassegnazione di genere, utilizzando risorse di personale già impiegate nei servizi socio-sanitari pubblici.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta con deliberazione la modifica delle direttive delle strutture di ricovero di tutto il territorio regionale, con l'espressa previsione che i soggetti transessuali o trans gender, siano correttamente collocati nei reparti con riferimento al genere di arrivo.

#### Art. 4

##### Tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione di intersessualità.

2. La Regione promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative



di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul tema della discriminazione determinata da orientamento sessuale, identità di genere o condizione di intersessualità, rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale.

3. La Regione, inoltre, predispone una modulistica omogenea a disposizione dei cittadini per l'adeguamento alla istituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 39 e 40, della legge n. 76 del 2016 in ordine ai conviventi di fatto e promuove un'azione tesa ad estendere tali procedure a tutta la pubblica amministrazione.

4. Gli enti locali esercitano funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di raccolta di informazioni, per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 1 e 3.

## Art. 5

### Istruzione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove, organizza e sostiene attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado del sistema di istruzione e del sistema di formazione professionale, in materia di contrasto degli stereotipi di genere e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo motivato dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o da una condizione di intersessualità.

2. La Regione coadiuva le istituzioni scolastiche, nell'ambito del sistema dell'autonomia, promuovendo forme di collaborazione nell'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera d) e comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e dall'articolo 16, lettera d), del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione,

università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono rivolte anche a favore dei genitori o tutori e del resto del nucleo familiare.

4. Nell'ambito della programmazione regionale e dei progetti avviati a valere sui fondi europei nei settori dell'istruzione e della formazione, la Regione promuove attività di formazione e di informazione sui temi di cui al comma 1. Nel dare attuazione a tali attività, la Regione si coordina con l'Ufficio scolastico regionale, con il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il personale dei servizi pubblici socio-educativi, e socio-sanitari.

5. Al fine di fornire ascolto e sostegno agli studenti e alle studentesse di ogni ordine e grado che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere o condizione di intersessualità, siano vittime di discriminazione o violenza o che vivano condizioni personali che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi accademici o del proprio percorso formativo, o che sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali, la Regione attiva servizi gratuiti di counseling e promuove, con i CUG delle università del territorio, attività e spazi di ascolto.

6. Il servizio di counseling è previsto anche per i genitori o tutori ed il resto del nucleo familiare.

#### Art. 6

##### Promozione di eventi socio-culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio-culturali al fine di sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici al rispetto dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle persone intersessuali, per diffondere la cultura dell'integrazione e della non discriminazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei regi-

stri nazionali, regionali o provinciali, in particolare a quelle di cui alla legge regionale 13 settembre 1993 n. 39 (Registro delle organizzazioni di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) e all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2005.

#### Art. 7

##### Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

1. La Regione garantisce il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione di intersessualità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'attivazione sul territorio regionale di servizi per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione intersessuale, e per l'accoglienza, in collaborazione con i servizi già operativi nell'ambito delle reti antiviolenza territoriali.

3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso di esperienza specifica maturata nell'ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza.

4. La Regione e le associazioni che si occupano di diritti LGBTI possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a motivo del loro orientamento sessuale, identità di genere o condizione di intersessualità.

5. Le funzioni del tavolo interassessoriale istituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono estese alle

violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalla condizione di intersessualità delle vittime.

#### Art. 8

##### Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze

1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l'Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o condizione di intersessualità.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) otto rappresentanti designati dalle associazioni LGBTI che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;
- c) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;
- d) le consigliere regionali di parità;
- e) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;
- f) la commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne, istituita con la legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne).

3. I componenti dell'Osservatorio, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. L'Osservatorio:

- a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
- b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalla condizione di intersessualità, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori

- (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
- c) collabora con istituzioni, enti ed organismi regionali per dare attuazione alla presente legge, e con esperti e professionisti, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative dell'Osservatorio e individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni del medesimo.

#### Art. 9

##### Task-force permanente antiviolenza

1. La Regione istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la task-force permanente antiviolenza a cui partecipano, in relazione ai temi da affrontare, rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell'ordine, del sistema degli enti locali, del sistema educativo, dell'istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali interessati e del partenariato sociale e istituzionale.

2. La task-force è coordinata dalla dirigente del Servizio regionale competente, che la convoca secondo composizione variabile, sulla base dell'ordine del giorno.

3. La task-force si dota di un disciplinare di funzionamento interno al fine di definire le modalità di lavoro e di raccordo sia con il Tavolo interassessorile che con i soggetti di cui al comma 1.

4. La task-force svolge le seguenti attività:

- a) individua interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza;
- b) definisce protocolli d'intesa e protocolli operativi per la standardizzazione delle procedure di presa in carico;
- c) definisce protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela e alla sicurezza delle vittime, all'accertamento e alla repressione dei

- reati e all'attuazione delle misure interdittive comminate, per favorire la permanenza nei loro contesti di vita delle donne, dei minori e delle vittime di violenza commessa in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di una condizione intersessuale della vittima;
- d) analizza i dati di monitoraggio, si avvale dei dati del monitoraggio e analisi forniti dall'Osservatorio istituito dall'articolo 8, al fine di individuare priorità di intervento e definire azioni mirate;
  - e) individua azioni e strumenti di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio regionale, al fine di poter rilevare specifiche forme di violenza sommersa, quali quelle agite su donne disabili o su persone vittime di violenze per via del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere o condizione di intersessualità;
  - f) organizza momenti di confronto e condivisione sul tema con il partenariato sociale e istituzionale.

#### Art. 10

##### Misure in materia di informazione e comunicazione

1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, e dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali, all'identità di genere della persona o alle condizioni di intersessualità, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trat-

tazione delle tematiche di cui alla presente legge.

3. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che utilizzino un linguaggio non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender e intersessuali.

4. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, della persona omosessuale, bisessuale, transessuale, transgender o intersessuale, si fa parte attiva per segnalare all'Osservatorio e ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

#### Art. 11

##### Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni

1. Al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l'accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili.

3. La Regione stipula un'apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori della Sardegna al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.

4. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente

commissione consiliare, un regolamento che definisce:

- a) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l'accesso al Fondo;
- b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;
- c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;
- d) le modalità di accesso ai contributi;
- e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;
- f) le modalità di promozione del Fondo.

#### Art. 12

##### Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, avvalendosi anche dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella regione e sullo stato d'attuazione della presente legge. Tale relazione contiene, inoltre, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni e le misure poste in essere dalla Regione per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di inserimento al lavoro;
- b) le iniziative di cui all'articolo 5 attivate dalla Regione per la formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
- c) gli interventi di cui all'articolo 3 realizzati dall'ATS e dai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
- d) le azioni positive realizzate dalla Giunta regionale per raggiungere e garantire il riconoscimento della parità di trattamento, con particolare riferimento all'accesso da parte delle singole persone e delle famiglie ai servizi, azioni e interventi;



- e) le iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 6 per la promozione di eventi culturali riguardanti la non discriminazione in materia di orientamento sessuale, identità di genere e condizione di intersessualità.

3. La Giunta regionale nella relazione di cui al comma 2 rende conto anche degli interventi realizzati ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 7.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata entro il 28 giugno, nei siti della Regione e dei suoi enti strumentali unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

#### Art. 13

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono stimati in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ad essi si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della missione 12 (Politiche sociali) - programma 02 - titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; in diminuzione al capitolo SC.08.0024 (FNOL), missione 20 - programma 03.

#### Art. 14

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).